



PROVINCIA DI MATERA
AREA III TUTELA E VALORIZZAZIONE DELL'AMBIENTE
- Ufficio Ambiente -

Prot.n. 805 19 APR. 2021
Casella n.....
Pratica n.....
Sottofascicolo n.....

Determinazione n. 426 del 19 APR. 2021

Numero progressivo di settore n. 38 del 19.04.2021

OGGETTO: D.P.R. n. 59/2013 - D.Lgsn. 152/06 (e s.m.i.) - **Autorizzazione Unica Ambientale** per l'impianto di messa in riserva (**R13**) di rifiuti speciali non pericolosi, ubicato in Contrada Le Ferle nel Comune di Matera.

Ditta: NUZZACI STRADE S.r.l. con sede legale in Via La Martella n. 96 - MATERA.

Matera, li _____

L'Istruttore

P.I. Emanuele ELETTI

Emanuele Eletti

Vista l'istruttoria favorevole si rimette al Dirigente per la firma della determinazione.

Il Responsabile di P.O.

Letta la relazione istruttoria del Funzionario incaricato di seguito riportata:

VISTA la istanza pervenuta per il tramite del SUAP ID 4935 prot. CCIAA_MT/MT-SUPRO/0003996 datata 22/01/2019 (acquisita al protocollo dell'Ente con n. 0001015 del 22/01/2019), con la quale la Ditta "NUZZACI STRADE S.r.l." ha presentato domanda di Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A.) per l'impianto di messa in riserva R13 di rifiuti non pericolosi ubicato in Contrada Le Ferle del Comune di Matera, riferita al rinnovo dell'iscrizione nel Registro per le Procedure semplificate della Provincia di Matera ai sensi dell'art. 216 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. in applicazione dell'art. 10 comma 2 del D.P.R. n. 59/2013, corredata dalla documentazione tecnica;

PRESO ATTO che la Ditta "NUZZACI STRADE S.r.l." risulta iscritta nel Registro Provinciale delle procedure semplificate di cui all'art. 216, comma 3, del D.Lgs. n. 152/2006 alla posizione n. 146 dal 14/05/2008 per l'esercizio delle attività di recupero dei rifiuti non pericolosi (giusto attestato prot. n. 18158 del 14/05/2008);

PRESO ATTO dalla documentazione presentata che l'impianto di recupero rifiuti non pericolosi della Ditta "NUZZACI STRADE S.r.l." è provvisto dell'autorizzazione allo scarico delle acque meteoriche rinvenienti dal piazzale rilasciato dalla Provincia di Matera con D.D. n. 990 del 08/05/2015 nella persona del Sig. Nuzzaci Claudio in qualità di Legale Rappresentante della Ditta "NUZZACI STRADE S.r.l.", avente validità di quattro anni, per cui **scaduta il 08/05/2019**, da ricomprendere nel redigente atto;

CONSIDERATO che i titoli abilitativi, pertinenti all'esercizio dello stabilimento in oggetto, sostituiti nell'A.U.A. sono i seguenti (rif. art. 3 comma 1 del D.P.R. n. 59/2013):

- autorizzazione agli scarichi di cui al capo II del titolo IV della sezione II della Parte terza del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
- autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'art. 269 del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
- comunicazione di cui all'articolo 8, comma 4, della legge 26 ottobre 1995, n. 447;
- comunicazioni in materia di rifiuti di cui agli articoli 215 e 216 del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

VISTO la Legge 7 agosto 1990, n. 241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e s.m.i.;

VISTO il D.Lgs. n. 152/2006 (e s.m.i.) "*Norme in materia ambientale*" (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 88 del 14 aprile 2006 - Supplemento Ordinario n. 96), di cui Parte IV riferita alle "*Norme in materia di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti inquinati*" e Parte V riferita alle "*Norme in materia di tutela dell'aria e riduzione delle emissioni in atmosfera*";

VISTO il D.Lgs. n. 4 del 16 gennaio 2008 che detta ulteriori disposizioni correttive ed integrative del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale;

VISTO il D.Lgs. n. 128 del 29 giugno 2010 noto come terzo correttivo "*Modifiche ed integrazioni al Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale, a norma dell'articolo 12 della legge 18 giugno 2009, n. 69*" (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 186 del 11 agosto 2010 - Supplemento Ordinario n. 184);

VISTO il DM del 05/02/1998 "*Individuazione dei rifiuti non pericolosi sottoposti alle procedure semplificate di recupero ai sensi degli articoli 31 e 33 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22*";

VISTO il D.M. Ambiente 5 aprile 2006, n.186, recante modifiche al predetto D.M. del 5 febbraio 1998;

VISTO il D.M. 21/07/1998 n. 350 "*Regolamento recante norme per la determinazione dei diritti di iscrizione in appositi registri dovuti da imprese che effettuano operazioni di recupero e smaltimento di rifiuti, ai sensi degli articoli 31, 32 e 33 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22*";

VISTO la D.G.R. n. 471 dell'8 aprile 2011 e s.m.i., relativa alla rideterminazione del calcolo delle garanzie finanziarie per le operazioni di smaltimento, trattamento e/o recupero dei rifiuti;

VISTO il D.P.R. n. 59/2013 "*Regolamento recante la disciplina dell'Autorizzazione Unica Ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad Autorizzazione Integrata Ambientale, a norma dell'art. 23 del D.L. n. 5/2012, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 35/2012*";

VISTO in particolare l'art. 2 comma 1 lett. b) del Decreto che individua la Provincia quale Autorità competente" ai fini del rilascio, rinnovo e aggiornamento dell'AUA;

VISTO la "Circolare recante chiarimenti interpretativi relativi alla disciplina dell'Autorizzazione Unica Ambientale del D.P.R. n. 59, del 13/03/2013" emesso dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare in data 07/11/2013 (protocollo n. 0049801/GAB);

VISTO la D.G.R. n. 689 del 22/06/2016 "D.P.R. n. 59/2013 e D.P.C.M. 08/05/2015 art. 1 comma 2 - Approvazione linee guida regionali in materia di Autorizzazione Unica Ambientale e adozione del modello unico semplificato ed unificato per la richiesta di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) -";

VISTA la Legge 26 ottobre 1995, n. 447 "Legge quadro sull'inquinamento acustico";

VISTO il Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81: "Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro" (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 101 del 30 aprile 2008 - Supplemento Ordinario n. 108);

VISTA la D.G.R. n. 492/2019 "Aggiornamento ed integrazione del modello semplificato ed integrato per la richiesta di Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A.) approvato con D.G.R. n. 689/2016";

VISTO il D.Lgs. n. 155 del 13/08/2010 - "Attuazione della Direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa";

VISTO il D.Lgs. n. 183 del 15/11/2017 - "Attuazione della Direttiva (UE) 2015/2193 del Parlamento europeo e del consiglio, del 25 Novembre 2015, relativa alla limitazione delle emissioni nell'atmosfera di taluni inquinanti originati da impianti di combustione medi, nonché per il riordino del quadro normativo degli stabilimenti che producono emissioni nell'atmosfera, ai sensi dell'articolo 17 della Legge 12 Agosto 2016, n. 170 (G.U. n. 293 del 16/12/2017);

VISTO il D.Lgs. n. 102 del 30/07/2020 - "Disposizioni integrative e correttive al Decreto Legislativo 15 Novembre 2017 n. 183 di attuazione della Direttiva (UE) 2015/2193 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 25/11/2015, relativa alla limitazione delle emissioni nell'atmosfera di taluni inquinanti originati da impianti di combustione medi, nonché per il riordino del quadro normativo degli stabilimenti che producono emissioni in atmosfera, ai sensi dell'art. 17 della Legge 12 Agosto 2016 n. 170";

VISTO il D.Lgs. n. 113 del 4 ottobre 2018 coordinato con la legge di conversione 1° dicembre 2018, n. 132 - Art. 26bis "Piano di emergenza interno per gli impianti di stoccaggio e lavorazione dei rifiuti";

VISTA la L.R. 14 Giugno 2007 n. 17 (Regione Basilicata) - Disposizioni in campo ambientale, anche in relazione al decentramento delle funzioni amministrative in materia ambientale;

CONSIDERATO che con Legge Regionale n. 49 del 06/11/2015 recante "Disposizioni per il riordino delle funzioni Provinciali in attuazione della Legge 7 Aprile 2014 n. 56 e s.m.i." all'art. 3 comma 7 è stato stabilito il trasferimento alle Province delle funzioni relative all'autorizzazione di cui all'art. 269 commi 2 e 8 ed all'art. 272 commi 1 e 2 del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i.;

CONSIDERATO che la Ditta "NUZZACI STRADE S.r.l.", con sede legale in Via La Martella, 96 - Matera ed insediamento ubicato in Contrada Le Ferle, nel Comune di Matera ha comunicato di voler svolgere l'attività di messa in riserva (R13) dei rifiuti speciali non pericolosi individuati nel rispetto delle norme tecniche riportate nel D.M. 05/02/1998 come modificato dal D.M. Ambiente 5 aprile 2006 n.186;

TENUTO conto che con nota trasmessa via pec prot. n. 16862 del 11/10/2019 veniva convocata la Conferenza di Servizi in forma simultanea e in modalità sincrona ai sensi dell'art. 14-ter della L. n. 241/90 (e s.m.i.) per il giorno 14 novembre 2019;

PRESO ATTO dei pareri di legge espressi dagli Enti, appresso riportati:

- Il Comune di Matera con nota prot. n. 007006/2019 del 24/01/2019, trasmessa attraverso il SUAP, inviava il **parere favorevole** in merito al rispetto della normativa per la tutela dell'inquinamento acustico relativamente all'impianto in oggetto;
- L'A.R.P.A.B. in sede di conferenza dichiara che la documentazione trasmessa dal SUAP in data 21/10/2019, prot. ARPAB n° 19343, risulta incompleta. Molti files allegati recano la dicitura: "Documento non necessario". Inoltre la poca documentazione tecnica trasmessa risulta incongruente con quanto riportato in nota della Provincia di

Matera dell'11/10/2019 prot. n° 0016862. L'oggetto dell'Autorizzazione è la messa in riserva (R13) di rifiuti speciali non pericolosi mentre la documentazione è relativa ad un impianto di trattamento. Per i motivi evidenziati, si precisa che l'Ufficio Suolo e Rifiuti del Dipartimento di Matera dell'ARPAB potrà esprimere il parere di competenza solo dopo aver visionato la completa documentazione coerente con l'Autorizzazione oggetto della conferenza.

- L'A.S.M. Dipartimento di Prevenzione – U.O. Igiene e Sanità Pubblica di Matera, nella persona del Dott. Mariano Ruggieri, dichiara che per quanto di propria competenza, facendo riferimento alla convocazione della Conferenza di Servizi di cui all'oggetto, viste le relazioni tecniche e gli elaborati prodotti dalla società proponente, esprime parere favorevole, ai soli fini igienico-sanitari, per quanto di competenza.
- La Regione Basilicata – Dipartimento Ambiente ed Energia - Ufficio Compatibilità Ambientale con nota prot. 0182695/23AB del 05/11/2019, acquisita al prot. n. 18408 del 05/11/2019, comunica che in riferimento al progetto in oggetto, lo stesso dovrà essere assoggettato alla procedura della Valutazione di Incidenza Ambientale ai sensi del D.P.R. 357/1997 e ss.mm.ii. e pertanto potrà esprimere il parere di competenza solo al termine di detto procedimento.
- La società Nuzzaci Strade Srl, nella persona dell'Amministratore Unico sig. Claudio Nuzzaci, su richiesta dell'ARPAB e della stessa Provincia al fine di chiarire quanto riportato nella relazione tecnica trasmessa insieme all'istanza, se presso la piattaforma sarà effettuata esclusivamente l'attività di stoccaggio R13 di rifiuti non pericolosi e/o campagna di recupero R5 con impianto mobile, dichiara che l'attività oggetto di rinnovo sarà soltanto quella di stoccaggio di rifiuti R13, fermo restando le quantità già autorizzate in precedenza. Dichiara inoltre che l'istanza di Valutazione Incidenza Ambientale è stata trasmessa con PEC in data 12/11/2019.
- La Regione Basilicata – Dipartimento Ambiente ed Energia – Ufficio Prevenzione e Controllo Ambientale con nota prot. 41618/23AA del 09/03/2020 (in atti prot. prov.le n. 3954 del 10/03/2021), ha inviato il parere sulla verifica di conformità al Piano Regionale di gestione dei Rifiuti, approvato con D.C.R. n.568 del 30.12.2016 e pubblicato sul B.U.R. n.3 del 06.02.2017, relativamente all'impianto segnato in oggetto, ai sensi dell'art.17, comma 8, della L.R. n.35 del 16.11.2018, rilevando quanto riportato di seguito: "....Il rinnovo all'esercizio dell'impianto di messa in riserva (R13) di rifiuti speciali non pericolosi sito in contrada Le Ferle nel comune di Matera della ditta NUZZACI STRADE srl, ai sensi dell'art.17, c.5, della L.R. n.35/2008, risulta procedibile per i successivi procedimenti autorizzatori alle medesime condizioni del presente provvedimento (determinazione n. 1286 del 25.03.2013 della Provincia di Matera)".
- La Regione Basilicata – Dipartimento Ambiente ed Energia – Ufficio Compatibilità Ambientale con nota prot. 16344 del 21/01/2021 (trasmessa con il SUAP in atti prot. prov.le n. 1225 del 25/01/2021), ha inviato il parere favorevole di V.Inc.A. postuma, ha valutato che è possibile esprimere parere favorevole di Valutazione d'Incidenza Ambientale "POSTUMA" per l'impianto di messa in riserva (R13) di rifiuti speciali non pericolosi sito in Contrada "Le Ferle" nel Comune di Matera".

RILEVATO che le altre amministrazioni coinvolte nel procedimento di che trattasi, nel termine perentorio indicato nella nota di convocazione della conferenza di Servizi di cui sopra, non hanno inviato alcuna comunicazione a riguardo, per cui trova applicazione il disposto di cui all'art. 14 bis, comma 4 della L. 241/1990 secondo cui " ... la mancata comunicazione della determinazione entro il termine di cui al comma 2, lettera c ..., equivalgono ad assenso senza condizioni";

RITENUTO, pertanto, di dovere adottare l'Autorizzazione Unica Ambientale in favore della Ditta "NUZZACI STRADE Srl", come rappresentata, conformemente ai pareri e nulla osta pervenuti, per l'impianto di messa in riserva (R13) di rifiuti speciali non pericolosi sito in contrada Le Ferle nel comune di Matera, al fine del rilascio dei seguenti titoli abilitativi di cui all'art. 3 comma 1 del D.P.R. n. 59/2013:

- **lettera a)** autorizzazione agli scarichi di cui al capo II del titolo IV della sezione II della Parte terza del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
- **lettera c)** autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'art. 269 del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, concernente le emissioni prodotte dall'attività di trattamento dei rifiuti non pericolosi;
- **lettera e)** comunicazione o nulla osta di cui all'art. 8, comma 4 o comma 6, della legge 26 ottobre 1995, n. 447;
- **lettera g)** comunicazione in materia di rifiuti di cui agli articoli 215 e 216 del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, per l'attività di messa in riserva (R13) e recupero (R5) di rifiuti speciali non pericolosi;

CONSIDERATO che agli esiti dell'istruttoria e per quanto sopra esposto, non sono emersi motivi ostativi all'adozione del provvedimento di Autorizzazione Unica Ambientale;

RICHIAMATI i motivi espressi in narrativa e fatti salvi i pareri, le autorizzazioni ed i nulla osta di competenza di altri Enti, o comunque facenti capo ad altre normative non inerenti al presente atto;

Il sottoscritto Responsabile di P.O. dichiara l'insussistenza, allo stato attuale, del conflitto di interessi, ai sensi dell'art. 6 bis della legge n. 241/1990 e delle misure del Piano Anticorruzione in relazione al citato procedimento amministrativo.

Tutto ciò premesso, preso atto delle risultanze dell'istruttoria eseguita da codesto Ufficio, si propone l'adozione del provvedimento per il rilascio dell'**Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A.)**.

Il Responsabile di P.O.
Geom. Francesco MALVASI



IL DIRIGENTE DELL'AREA III

LETTE le premesse innanzi riportate;

VISTA la documentazione in essa richiamata, nonché quella allegata a corredo della medesima;

VISTO l'art. 107 e 109 del T.U.E.L. approvato con D.Lgs. 18/08/2000 n. 267;

VISTO lo Statuto Provinciale;

VISTO l'art. 17 del D.Lgs. 165/01;

TENUTO CONTO che il presente provvedimento non comporta effetti diretti o indiretti sulla situazione economica - finanziaria della provincia o sul suo patrimonio;

D E T E R M I N A

- 1) **la premessa costituisce parte integrante del presente provvedimento e ne costituisce parte integrante e sostanziale per essere approvata;**
- 2) **la conclusione positiva della conferenza di servizi decisoria art. 14 comma 2 della legge 241/1990, in forma semplificata e in modalità asincrona, come sopra indetta e svolta, che sostituisce ad ogni effetto tutti i pareri, autorizzazioni, concessioni, nulla osta e atti di assenso, comunque denominati, di competenza delle amministrazioni interessate nell'ambito della Conferenza di Servizi stessa;**
- 3) **di adottare l'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA), ai sensi del D.P.R. n. 59/2013 Capo II art. 3, a favore della Ditta NUZZACI STRADE Srl, relativa l'impianto con stabilimento nel Comune di Matera, in Contrada Le Ferle per svolgere l'attività di messa in riserva (R13) di rifiuti speciali non pericolosi, Foglio di mappa n.117 particella n. 100, per i seguenti titoli abilitativi indicati dal D.P.R. n. 59/2013 art. 3 comma 1 lettere:**
 - **a)** autorizzazione agli scarichi di cui al capo II del titolo IV della sezione II della Parte terza del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
 - **c)** autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'art. 269 del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, concernente le emissioni prodotte dall'attività di trattamento dei rifiuti non pericolosi;
 - **e)** comunicazione o nulla osta di cui all'art. 8, comma 4 o comma 6, della legge 26 ottobre 1995, n. 447;
 - **g)** comunicazione in materia di rifiuti di cui agli articoli 215 e 216 del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, per l'attività di messa in riserva (R13) e recupero (R5) di rifiuti speciali non pericolosi;
- 4) **di confermare l'iscrizione alla posizione n. 146 del registro Provinciale delle Imprese che effettuano attività di recupero di rifiuti, per cui la Ditta è autorizzata all'esercizio delle operazioni di recupero di rifiuti non pericolosi secondo le indicazioni e prescrizioni riportate nel presente provvedimento;**

5) di dare espressamente atto che il titolare dell'autorizzazione è tenuto al rispetto delle seguenti condizioni e prescrizioni vincolanti:

a) con riferimento all'autorizzazione di cui all'art. 3 comma 1 lettera a) del D.P.R. n. 59/2013 - **ACQUE METEORICHE** -

- attenersi al disposto del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i., - parte terza - per quanto concerne il trattamento delle acque meteoriche di dilavamento rinveniente dall'area di recupero dei rifiuti non pericolosi, con obbligo del gestore a rispettare costantemente e rigorosamente i limiti di accettabilità in concentrazione fissati dalla tabella 3 - scarico su acque superficiali - dell'allegato 5 alla parte terza del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i.;
- effettuare in occasione del primo evento meteorico, a distanza di 48 ore, un campionamento ed un accertamento analitico delle acque in uscita dall'impianto di trattamento, con certificato d'analisi invece che con rapporto di prova, relativamente ai parametri di cui Tab. 3 All. 5 alla Parte terza del D.Lgs. n. 152/2006, prima colonna. Copia di dette analisi devono essere inviate alla Provincia di Matera - Ufficio Ambiente;
- la presenza di anomalie e/o scarico fuori tabella dovrà essere comunicata tempestivamente (anche a mezzo fax n. 0835.306361) all'ufficio Ambiente della Provincia di Matera e comporterà l'immediata sospensione dello scarico stesso;
- garantire, per l'intera durata della presente autorizzazione, l'accessibilità dello scarico per il campionamento da parte dell'autorità competente per il controllo, effettuando con cadenza periodica le operazioni di manutenzione e pulizie atte a rendere agibile l'accesso al punto assunto per i campionamenti;
- divieto di diluizione dello scarico finale per rientrare nei limiti di accettabilità con acque prelevate allo scopo;
- effettuare un autocontrollo semestrale dello scarico per i parametri ritenuti significativi riguardante il rispetto dei valori limite, previsti dalla Tabella 3 (scarico in acque superficiali) dell'Allegato 5 alla Parte III del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;
- eseguire idonea e periodica manutenzione dei sistemi di depurazione utilizzati, al fine di garantire un costante ed efficiente funzionamento, conservando la documentazione attestante l'avvenuto smaltimento dei residui, da esibire su richiesta degli organi di controllo;
- assicurare la presenza nell'insediamento di personale in grado di presenziare ai controlli, ai campionamenti e ai sopralluoghi e di essere abilitato a controfirmare i relativi verbali;

b) con riferimento all'autorizzazione di cui all'art. 3 comma 1 lettera c) del D.P.R. n. 59/2013 - **EMISSIONI IN ATMOSFERA** -

- l'attività deve essere condotta secondo quanto previsto dall'allegato V (parte I) alla parte V del D.L.vo n. 152/2006 (e s.m.i.), che disciplina le modalità di esercizio degli impianti nei quali si manipolano, producono, caricano e scaricano ed immagazzinano prodotti polverulenti;
 - deve essere utilizzato un sistema di nebulizzazione dell'acqua per garantire l'umidificazione del materiale trattato;
 - occorre limitare la velocità di percorrenza degli automezzi all'interno dell'area di lavoro;
 - assicurare che le operazioni di movimentazione dei materiali polverulenti vengano condotte con dovuta cautela, garantendo un'altezza di caduta del materiale non eccessiva durante le fasi di carico dagli automezzi di trasporto, in modo da evitare il più possibile la dispersione di polveri;
 - assicurare la presenza di sistemi di copertura dei cassoni degli automezzi di trasporto per evitare la dispersione eolica di polveri dal materiale in essi contenuto;
 - effettuare una campagna di monitoraggio annuale del parametro P.M. 10 di durata non inferiore ad una settimana. Si dovrà misurare tale parametro in corrispondenza di due punti immediatamente esterni al perimetro dell'impianto, e più precisamente:
 - ✓ sottovento all'impianto, lungo la direzione prevalente dei venti;
 - ✓ tra l'impianto e il recettore più sensibile;
 - tale monitoraggio sarà da eseguirsi in condizioni climatiche secche. Dovrà essere svolto in accordo a quanto previsto dalla norma UNI 12341:2014. Unitamente al monitoraggio delle polveri dovrà essere eseguito il monitoraggio delle condizioni meteorologiche;
 - nel caso si rilevassero concentrazioni di P.M. 10 superiori ai limiti stabiliti nel D.L.vo n. 155/2010 (e s.m.i.) andranno adottate immediatamente ulteriori misure di mitigazione delle emissioni. Se le concentrazioni elevate dovessero persistere si intensificherà l'azione di monitoraggio concordandola con ARPAB e si adotteranno le necessarie misure di contenimento;
- attenersi, inoltre, alle ulteriori prescrizioni di seguito indicate:
- nella fase di stoccaggio dei materiali polverulenti devono essere prese idonee misure per il contenimento delle emissioni diffuse (costruzione di barriere frangivento, nebulizzazione di acqua sui cumuli, copertura degli stessi con teli);
 - in caso di vento forte si dovranno sospendere temporaneamente le attività più critiche per lo sviluppo di emissioni di polveri (frantumazione e movimentazione del materiale frantumato e di rifiuti polverulenti) e, ove necessario al

fine di ridurre il trasporto ad opera dell'agente atmosferico, procedere all'applicazione di teli di copertura zavorrati sui cumuli di deposito e stoccaggio particolarmente polverulenti o, in alternativa, procedere alla loro bagnatura con sistemi mobili;

- In caso di impiego di sistemi di bagnatura mobili con autobotte dei piazzali e delle piste in terra battuta, i mezzi utilizzati devono essere detenuti stabilmente presso lo stabilimento e sottoposti a regolare manutenzione. Deve inoltre essere evitato l'imbrattamento dei mezzi, adottando, ove necessario, adeguati sistemi di pulizia dei mezzi in uscita dall'impianto;
 - tutti i presidi per il contenimento delle emissioni diffuse (sistemi di irrigazione delle strade e dei piazzali, sistemi di nebulizzazione a servizio dei macchinari, etc.) devono essere correttamente utilizzati e sottoposti a costante manutenzione. Tutti gli eventi di malfunzionamento delle suddette attrezzature, nonché tutti gli interventi manutentivi, con le relative date, devono essere annotati su apposito registro che dovrà essere tenuto in impianto a disposizione degli Enti preposti al controllo;
 - qualora le misure di mitigazione adottate non dovessero garantire il sufficiente contenimento delle emissioni diffuse, il gestore dovrà adottare ulteriori misure concordandole con ARPA Basilicata;
 - annotare, nel corso dei prelievi, su apposito registro con pagine numerate e firmate dal responsabile dell'impianto e posto a disposizione degli organi di controllo competenti, la data, l'orario, i risultati delle misure e le caratteristiche di funzionamento delle apparecchiature esistenti;
 - la data fissata per i controlli sulle emissioni deve essere comunicata almeno 15 giorni prima alla Provincia di Matera - Ufficio Ambiente e all'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente della Basilicata (A.R.P.A.B.);
 - gli esiti delle rilevazioni periodiche devono essere comunicati alla Provincia di Matera - Ufficio Ambiente, all'A.S.M. - Dipartimento di Prevenzione Collettiva della Salute Umana, al Comune di Matera, competenti per territorio, e all'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente della Basilicata (A.R.P.A.B.);
 - comunicare alla Provincia di Matera - Ufficio Ambiente -, all'ASM - Dipartimento di Prevenzione Collettiva della Salute Umana e al Comune di Matera, territorialmente interessati, la data di messa in esercizio dell'impianto che nel caso specifico coincide con la data di messa a regime dell'attività di trattamento, almeno quindici giorni prima;
- c) Con riferimento all'autorizzazione di cui all'art. 3 comma 1 lettera e) del D.P.R. n. 59/2013 – **EMISSIONI ACUSTICHE**- Per l'insediamento in oggetto ricadente in "Classe V – Aree prevalentemente industriali", in cui si applicano i limiti di immissione pari a 70 dB(A) nel periodo diurno (ore 6:00 – 22:00) e di 60 dB(A) nel periodo notturno (ore 22:00 – 3:00), si dovrà effettuare una verifica strumentale dell'impatto acustico ad impianti in funzione a massimo regime, entro il termine di mesi sei dal rilascio del presente provvedimento. Le successive misurazioni dovranno essere effettuate con periodicità biennale e/o in caso di modifiche sostanziale dell'impiantistica, nel rispetto della zonizzazione acustica ai sensi della Delibera Consiglio Comunale di Matera n. 31 del 23/05/1996. Gli esiti delle misurazioni devono essere comunicate alla Provincia di Matera - Ufficio Ambiente -, all'A.S.M. - Dipartimento di Prevenzione Collettiva della Salute Umana, al Comune di Matera (MT), competenti per territorio, e all'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente della Basilicata (A.R.P.A.B.);
- d) Con riferimento all'autorizzazione di cui all'art. 3 comma 1 lettera g) del D.P.R. n. 59/2013 - **GESTIONE RIFIUTI** -
- rispettare i limiti quantitativi di cui alla tabella di seguito riportata nell'allegato 1 al presente provvedimento, che ne costituisce parte integrante e sostanziale, in conformità alle previsioni progettuali e nel rispetto delle norme tecniche riportate nel D.M. 05/02/1998 come modificato nel D.M. 05/04/2006 n. 186;
 - i quantitativi annuali da trattare delle tipologie di rifiuti (Rif. D.M. 05/02/98) di cui alla tabella allegata al presente provvedimento sono limitati al trattamento del quantitativo giornaliero minore e/o uguale a tonnellate dieci;
 - rispettare durante le operazioni di trattamento dei rifiuti i principi generali richiamati dall'art.1 comma 1 del D.M. 5 febbraio '98 e s.m.i. ed in particolare: non creare rischi per l'acqua, l'aria, il suolo, la flora e la fauna; non causare inconvenienti da rumori e odori; non danneggiare il paesaggio e i siti di particolare interesse;
 - i rifiuti gestiti nell'attività di messa in riserva devono essere avviati alle specifiche operazioni di recupero entro un anno dalla data di ricezione;
 - la gestione dell'impianto e la manipolazione dei rifiuti dovranno rispettare le norme vigenti in materia di tutela della salute dell'uomo e dell'ambiente, nonché di sicurezza sul lavoro e di prevenzione incendi, in conformità ai principi generali di cui all'articolo 178 comma 2 del Decreto Legislativo n. 152 del 3 aprile 2006;
 - la gestione dei rifiuti dovrà avvenire in conformità al progetto approvato, con le modalità e nelle aree previste dalla relazione tecnica e nelle planimetrie allegate al progetto;
 - di effettuare per i rifiuti in ingresso le verifiche relative alla nuova classificazione dei rifiuti, modifiche introdotte dalla subentrata Legge n. 116/2014 (art. 13 comma 5) al D.lgs. n. 152/2006 all. D parte IV;

- i rifiuti derivanti dall'attività che risultino o diventino non più commerciabili dovranno essere conferiti presso impianti di smaltimento autorizzati;
- i rifiuti prodotti dall'attività, in attesa di smaltimento, dovranno essere gestiti sotto forma di deposito temporaneo nel rispetto delle condizioni definite dall'art. 183 comma 1 lett. bb) del D.Lgs. n. 152/2006 e non potranno rimanere stoccati in impianto per più di un anno;
- ottemperare agli obblighi di cui al D.Lgs. 152/06 e s.m.i. e al D.M. Ambiente 17 dicembre 2009;
- attenersi al disposto della circolare ministeriale n. 55/A/2 del 16 aprile 2018 recante "Linee guida per la gestione operativa degli stoccaggi negli impianti di gestione dei rifiuti e per la prevenzione dei rischi";
- trasmettere entro il 30 aprile di ogni anno, il diritto di iscrizione annuale determinato dal D.M. n. 350/98 in ragione della classe di appartenenza, pena la sospensione dell'attività in caso di mancato versamento nei termini previsti, conimporto riferito alle quantità modificate dei rifiuti da stoccare nell'impianto in esame di cui al presente provvedimento (corrispondente alla classe 3 del D.M.A. 350/98);
- tenere presso la sede dell'impianto appositi registri di carico e scarico dei rifiuti, conformemente alle disposizioni di cui all'art. 190 del D.Lgs. n. 152/2006 così come modificato dal D.Lgs. n. 4 del 16/01/2008 ed al D.M. n. 148/98;

Le comunicazioni da inviare alla Provincia, inerenti il presente provvedimento, devono essere recapitate al seguente indirizzo: Provincia di Matera - AREA III Tutela e Valorizzazione dell'Ambiente - Ufficio Ambiente - Via Ridola, 60 - 75100 Matera.

- 6) di stabilire che la Ditta "NUZZACI STRADE S.r.l." ai sensi dell'art. 26-bis della Legge n. 132 del 1/12/2018 dovrà predisporre e presentare a codesto Ente entro il termine perentorio di 30 giorni il Piano di Emergenza Interno dell'impianto di stoccaggio e di lavorazione dei rifiuti allo scopo di:
 - a) controllare e circoscrivere gli incidenti in modo da minimizzarne gli effetti e limitarne i danni per la salute umana, per l'ambiente e per i beni;
 - b) mettere in atto le misure necessarie per proteggere la salute umana e l'ambiente dalle conseguenze di incidenti;
 - c) informare adeguatamente i lavoratori ed i servizi di emergenza e le autorità locali competenti;
 - d) provvedere al ripristino e al disinquinamento dell'ambiente dopo un incidente;
- 7) di stabilire che la Ditta "NUZZACI STRADE Srl" dovrà presentare a quest'Ufficio, prima della scadenza dei 30 giorni assegnati a far tempo dalla data di notifica dell'autorizzazione, una polizza fideiussoria a favore della Provincia di Matera, adeguata alla nuova tabella per i quantitativi richiesti, a garanzia degli obblighi derivanti dall'esercizio di operazioni relative a smaltimenti o recupero di rifiuti ai sensi del D.Lgs. 152/2006 es.m.i., nel rispetto delle prescrizioni dettate dalla Regione Basilicata con D.G.R. 471 dell'08/04/2011, pena la sospensione dell'attività;
- 8) la garanzia finanziaria dovrà avere durata pari a quella dell'autorizzazione, maggiorata di due anni e sarà accettata in conformità a quanto stabilito dalla D.G.R. 08/04/2011 n. 471;
- 9) di stabilire che la presente autorizzazione ha validità di 15 (quindici) anna decorrere dalla data di rilascio da parte del SUAP (art. 3 comma 6 D.P.R. n. 59/2013) ed è rinnovabile ai sensi del Capo II, art. 5, D.P.R. n. 59/2013. Il suo eventuale rinnovo è subordinato alla presentazione di specifica domanda, almeno sei mesi prima della scadenza;
- 10) di evidenziare che ai sensi dell'art. 5 comma 5 del D.P.R. n. 59/2013, la Provincia si riserva di poter richiedere ulteriori adempimenti e/o prescrizioni e di poter aggiornare o modificare, prima della sua scadenza in ogni momento, i contenuti del presente provvedimento a seguito dell'entrata in vigore di nuove norme tecniche, dell'evoluzione tecnologiche del settore, dell'adozione di modifiche ai piani e programmi regionali, delle risultanze delle analisi periodiche prescritte, delle risultanze di attività di ispezione, di segnalazioni di emissioni inquinanti e/o potenzialmente disturbanti e a seguito di ulteriori motivazioni legate alla tutela dell'ambiente e della salute;
- 11) di stabilire che il rinnovo/aggiornamento dell'autorizzazione in caso di modifica dell'impianto sarà rilasciato ai sensi dell'art.6 del D.P.R. n. 59/2013;
- 12) di ricordare che ogni eventuale variazione relativa alla modifica della ragione sociale della Ditta deve essere comunicata alla Provincia di Matera ed al Comune territorialmente competente;
- 13) di ricordare che la cessazione dell'attività da parte della Ditta, senza subentro di terzi, deve essere tempestivamente comunicata alla Provincia di Matera ed al Comune di competenza e comporta la decadenza della presente autorizzazione;

- 14) **di stabilire** che qualora dovesse venir meno la disponibilità dell'area su cui insiste l'impianto, per effetto di eventuale revoca del contratto di comodato, così come stabilito nello stesso, comporterà la revoca della presente autorizzazione;
- 15) **chela** mancata osservanza delle prescrizioni contenute nel presente provvedimento e/o nei suoi allegati comporta l'adozione dei provvedimenti restrittivi e sanzionatori previsti dalla normativa di settore;
- 16) **di dare atto** che qualora non espressamente previste si intendono richiamate nella presente determinazione tutte le disposizioni normative e regolamentari in materia;
- 17) **di stabilire** che il soggetto autorizzato conservi copia dell'atto autorizzativo presso l'impianto, unitamente ai relativi elaborati progettuali, ai fini dello svolgimento delle attività di controllo e vigilanza;
- 18) **di dare inoltre atto** che la presente determinazione deve essere inserita nella Raccolta delle Determinazioni tenuta presso l'Ufficio Segreteria Generale, previa numerazione definitiva e protocollazione informatica;

IL DIRIGENTE DI SETTORE

Dott. Enrico LUIA DE CAPUA



Copia conforme all'originale, per uso amministrativo e di ufficio.

Matera, li _____

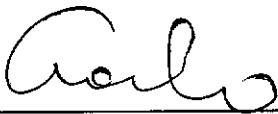
Il Dirigente

RELATA DI PUBBLICAZIONE

Si dichiara che la presente determinazione è stata pubblicata sull'Albo Pretorio on line della Provincia il
19 APR. 2021 e che vi rimarrà per quindici giorni consecutivi.

Matera li, 19 APR. 2021

L'incaricato



Visto: Il Segretario Generale

ALLEGATO 1

RIFERIM. PUNTO D.M. 05/02/98	DESCRIZIONE DEI RIFIUTI E CODICE C.E.R.	ATTIVITA' SVOLTA E QUANTITATIVI MASSIMI			DESTINAZIONE FINALE TIPO DI RIUTILIZZO
		MESSA IN RISERVA		RECUPERO tonn/anno	
		STOCC. ISTANTANEO tonnellate	STOCC. ANNUO tonn/anno		
7.1	Tipologia: rifiuti costituiti da laterizi, intonaci e conglomerati di cemento armato e non, comprese le traverse e traversoni ferroviari e i pali in calcestruzzo armato provenienti da linee ferroviarie, telematiche ed elettriche e frammenti di rivestimenti stradali, purché privi di amianto. [101311] [170101] [170102] [170103] [170802] [170107] [200301] [170904].	30.000	67.000		messa in riserva di rifiuti inerti [R13] per la produzione di materie prime secondarie per l'edilizia mediante fasi meccaniche e tecnologicamente interconnesse di macinazione, vagliatura, selezione granulometrica e separazione della frazione metallica e delle frazioni indesiderate per l'ottenimento di frazioni inerti di natura lapidea a granulometria idonea e selezionata.[R5]
7.2	Tipologia: rifiuti di rocce da cave autorizzate [0100410] [010413] [010399] [010408] [010410].	50	90		a) cementifici [R5] b) utilizzo del granulato per produzione di conglomerati cementizi e bituminosi [R5] c) utilizzo per isolamenti e impermeabilizzazioni e ardesia espansa [R5] d) ove necessario frantumazione macinazione, vagliatura eventuale omogeneizzazione e integrazione con materia prima inerte, anche nell'industria lapidea [R5] e) utilizzo per recuperi ambientali [R10] f) utilizzo per realizzazione di rilevati e sottofondi stradali e ferroviari e aeroportuali, piazzali industriali previo eventuale trattamento di cui al punto d) [R5]
7.4	Tipologia: sfridi di laterizio cotto ed argilla espansa [101203] [101206] [101208].	50	90		messa in riserva di rifiuti inerti [R13] con frantumazione macinazione, vagliatura per sottoporre i rifiuti alle seguenti operazioni di recupero: a) recupero in cementifici [R5] b) recupero nell'industria ceramica e dei laterizi [R5] c) eventuale omogeneizzazione e integrazione con materia prima inerte nell'industria lapidea [R5] d) recuperi ambientali previo eventuale trattamento di cui al punto c) [R10].

RIFERIM. PUNTO D.M. 05/02/98	DESCRIZIONE DEI RIFIUTI E CODICE C.E.R.	ATTIVITA' SVOLTA E QUANTITATIVI MASSIMI			DESTINAZIONE FINALE TIPO DI RIUTILIZZO
		MESSA IN RISERVA		RECUPERO tonn/anno	
		STOCC. ISTANTANEO tonnellate	STOCC. ANNUO tonn/anno		
7.6	Tipologia: conglomerato bituminoso, frammenti di piattelli per il tiro al volo [170302] [200301].	40.000	97.000		a) produzione conglomerato bituminoso "vergine" a caldo ed a freddo [R5] b) realizzazione di rilevati e sottofondi stradali (il recupero è subordinato all'esecuzione del test di cessione sul rifiuto tal quale secondo il metodo in allegato 3 al presente decreto) [R5] c) produzione di materiale per costruzioni stradali e piazzali industriali mediante selezione preventiva con eluato conforme al test di cessione secondo il metodo in allegato 3 [R5]
7.8	Tipologia: rifiuti di refrattari, rifiuti di refrattari da forni per processi ad alta temperatura [161106] [161102] [161104] [060316] [070199].	100	180		a) cementifici come aggiunta al clinker [R5] b) industria produzione materiali refrattari e per l'edilizia [R5]. c) produzione di calcestruzzo, conglomerati cementizi e bituminosi [R5]. d) industria siderurgica come correttivo bonificante delle scorie [R5]
7.11	Tipologia: pietrisco tolto d'opera [170504] [170107].	50	80		messa in riserva di rifiuti inerti [R13] con separazione delle frazioni indesiderate e della eventuale frazione metallica per sottoporla all'operazione di recupero nell'industria metallurgica [R4] e per sottoporre la frazione inerte alle seguenti operazioni di recupero: a) recupero nell'industria della produzione di conglomerati cementizi b) recupero nei cementifici c) frantumazione, macinazione ed omogeneizzazione e integrazione con materia prima inerte nell'industria lapidea [R5] d) formazione di rilevati, sottofondi stradali e piazzali industriali (il recupero è subordinato all'esecuzione del test di cessione sul rifiuto tal quale secondo il metodo in allegato 3 al presente decreto) [R5] e) recuperi ambientali [R10]

RIFERIM. PUNTO D.M. 05/02/98	DESCRIZIONE DEI RIFIUTI E CODICE C.E.R.	ATTIVITA' SVOLTA E QUANTITATIVI MASSIMI			DESTINAZIONE FINALE TIPO DI RIUTILIZZO
		MESSA IN RISERVA		RECUPERO tonn/anno	
		STOCC. ISTANTANEO tonnellate	STOCC. ANNUO tonn/anno		
7.17	Tipologia: rifiuti costituiti da pietrisco di vagliatura del calcare [010102] [020499] [020799] [010410] [020402] [020701] [010308] [010408] [100299].	50	90		a) produzione calce idraulica [R5]; b) produzione conglomerati cementizi, calcestruzzi e manufatti per edilizia [R5]; c) cementifici, come aggiunta al clinker, come additivo nella carica al forno per la produzione di cementi ferrici [R5]; d) industria siderurgica nella preparazione della carica dell'altoforno [R5]; e) formazione di rilevati e sottofondi stradali previa eventuale frantumazione del rifiuto [R5] f) riutilizzo per recuperi ambientali, [R10]
7.30	Tipologia: sabbia e conchiglie che residuano dalla vagliatura dei rifiuti provenienti dalla pulizia degli arenili [170506] [200303].	50	90		messa in riserva di rifiuti (R13) con agliatura, pulizia e drenaggio e captazione delle acque di eluizione e di percolazione, eventuale separazione della frazione costituita da conchiglie con materiale estraneo < 10% per sottoporre il rifiuto alle seguenti operazioni di recupero: a) cementifici [R5]; b) ripascimento di arenili soggetti a fenomeni erosivi [R10];
7.31	Tipologia: terre da coltivo, derivanti da pulizia di materiali vegetali eduli e dalla battitura della lana sudicia [020199] [020401].	150	200		a) industria della ceramica e dei laterizi [R5] b) utilizzo per recuperi ambientali di ex cave, discariche esaurite e bonifica di aree inquinate (il recupero è subordinato all'esecuzione del test di cessione sul rifiuto tal quale secondo il metodo in allegato 3 al presente decreto ad esclusione del parametro COD) [R10] c) formazione di rilevati e sottofondi stradali [R5]
7.31 bis	Tipologia: terre e rocce di scavo [170504].	10.000	20.000		a) industria della ceramica e dei laterizi [R5] b) utilizzo per recuperi ambientali di ex cave, discariche esaurite e bonifica di aree inquinate (il recupero è subordinato all'esecuzione del test di cessione sul rifiuto tal quale secondo il metodo in allegato 3 al presente decreto ad esclusione del parametro COD) [R10] c) formazione di rilevati e sottofondi stradali [R5]
			tonn/anno 184.820		

IL DIRIGENTE DI SETTORE
Dott. Enrico Luigi DE CAPUA